



**COMUNE DI VALMACCA**

Piazza Tarsilla di Bisio n. 1 - 15040 Valmacca - AL

Tel. 0142-410154 Fax. 0142-410576

Cod. Fiscale/P.I. 00440810067

e-mail: [info@comune.valmacca.al.it](mailto:info@comune.valmacca.al.it)

pec: [protocollo@pec.comune.valmacca.al.it](mailto:protocollo@pec.comune.valmacca.al.it)

**ORDINANZA N. 8/2020**

**OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile e urgente - misure atte a prevenire la diffusione del COVID-19 - obbligo utilizzo dispositivi di protezione.**

**IL SINDACO**

**CONSIDERATO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**VISTO** il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

**VISTO** il D.L. 02 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto: "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020 e 22/03/2020 ed il Decreto Legge n. 19 in data 25/03/2020, che qui si richiamano integralmente, avente tutti ad oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 adottate in attuazione del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6;

**CONSIDERATO** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio della provincia di Alessandria e della regione Piemonte;

**DATO ATTO** che con il D.P.C.M. 8 marzo 2020, esteso a tutto il territorio nazionale con D.P.C.M. 9 marzo 2020, confermato dai successivi decreti, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute";

**CONSIDERATO** che i decreti sopra citati pongono come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO** che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Valmacca e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei decreti sopra citati, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

**PRESO ATTO** dell'esigenza, sottesa alla grave crisi sanitaria e volta a favorire l'efficacia di misure di contrasto a tale emergenza, per la gestione dei negozi aperti, disponendo l'uso di mascherine e guanti, quindi misure preventive che (per quanto di assoluta ragionevolezza e coerenti con le raccomandazioni delle istituzioni centrali) ad oggi non sono obbligatorie, ritenendo, invece, la necessità di imporre tali misure ulteriori;

**PRESO INOLTRE ATTO** che il territorio del Comune di Valmacca, per quanto ad oggi toccato in misura non grave da tale fenomeno infettivo, risulta potenzialmente esposto ad un grave ed imminente pericolo che impone in ottica preventiva la massima cautela e la valutazione di misure immediate ad ulteriore tutela;

**RICHIAMATO** l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, comma 4 e comma 5, che attribuisce al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti per le emergenze igienico-sanitarie della popolazione e ovviamente di parte della popolazione, l'esercizio delle funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**CONSIDERATO** che nelle attività commerciali si verifica costantemente un afflusso promiscuo di utenti;

**RITENUTO** di dover adottare ulteriori misure precauzionali tese a prevenire la diffusione del COVID-19, che specifichino quanto disposto dai predetti DPCM, con particolare riferimento all'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

**CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del d.lgs n. 112/1998, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale Rappresentante della Comunità Locale nell'ambito del territorio comunale;

**VISTA** la competenza in merito;

**VISTI** lo Statuto Comunale e il d.lgs. n. 267/2000;

per le motivazioni sopra esposte

### **ORDINA**

in via precauzionale al fine di prevenire la diffusione del COVID-19, l'obbligo di utilizzo all'interno degli esercizi commerciali per tutta la durata della permanenza negli stessi, di guanti monouso e mascherine; l'ingresso sarà consentito ad una persona per volta, munita delle sopra citate protezioni.

Tali prescrizioni, si applicano fino al 03 aprile 2020 e comunque fatte salve ulteriori e nuove disposizioni.

### **DISPONE**

Che il presente provvedimento venga portato a conoscenza delle competenti Autorità e soggetti gestori di propria competenza;

## INVITA

Tutta la cittadinanza ad osservare le predette prescrizioni.

La presente ordinanza è comunicata al Prefetto di Alessandria, è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet comunale ed è immediatamente eseguibile. L'inottemperanza alle disposizioni della presente ordinanza è sanzionata a norma di legge. Il presente provvedimento per le rispettive competenze, viene trasmesso inoltre alla Questura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Ticineto, alla Polizia Municipale di Casale Monferrato.

Contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso gerarchico al Prefetto di Alessandria o in alternativa entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al T.A.R. Piemonte; entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Valmacca, 28/03/2020

IL SINDACO  
F.to BOVIO PIERO